

Polizza RC Generale
Enti Ecclesiastici e Settore Non Profit

A.n.f.f.a.s. Onlus Di Firenze

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 000245.32.300454

Il presente allegato MOD. POL RC EE 2 - ED. 13986/2019 è parte integrante della polizza 000245.32.300454

AGENZIA DI FIRENZE - 000245

VIA RAFFAELLO SANZIO , 2 - 50124 - FIRENZE (FI)

Telefono 055225441

Fax 055223446

E-mail FIRENZE@CATTOLICA.IT

Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL RC EE 6 - ED. 01/01/2019 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (Allegato 3) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (Allegato 4)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC EE 2 - ED. 13986/2019
 - scheda tecnica n° 1
- di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in FIRENZE il 18/06/2019.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa. Dichiara inoltre di aver preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nelle "Condizioni generali di Servizio" per l'utilizzazione della firma elettronica avanzata Cattolica e nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa; di confermare la veridicità dei dati forniti all'intermediario e di acconsentire l'utilizzo dei dati per l'utilizzo della Firma Elettronica e di avere titolo a richiedere l'attivazione e ad utilizzare il relativo Servizio per la sottoscrizione del presente contratto.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

ANFFAS ONLUS
CONTRAENTE
DI FIRENZE
Via Bolognese, 232 - 50139 Firenze
C.F. e P.I. 05191890481
info.anffas.firenze@gmail.com

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - ANFFAS ONLUS della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Scoperto obbligatorio; art. 23 - Regolazione del premio.

ANFFAS ONLUS
CONTRAENTE
DI FIRENZE
Via Bolognese, 232 - 50139 Firenze
C.F. e P.I. 05191890481
info.anffas.firenze@gmail.com

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL RC EE 2 - ED. 13986/2019; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

ANFFAS ONLUS
CONTRAENTE
DI FIRENZE
Via Bolognese, 232 - 50139 Firenze
C.F. e P.I. 05191890481
info.anffas.firenze@gmail.com

Polizza n° 00024532300454
Agenzia di FIRENZE

Codice agenzia 000245 - Partizione 005

Contraente A.n.f.f.a.s. Onlus Di Firenze
Indirizzo: Via Bolognese, 232 - 50139 - Firenze (FI)
Codice fiscale: 05191890481

Durata 1 anno e 13 giorni Inizio: 17/06/2019 Scadenza: 30/06/2020 Tacito rinnovo: SI

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 30/06/2020

Rate successive Scadenza: 30/06 di ciascun anno

Rateazione Annuale

Regolazione premio NO

Allegati NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità civile	411,17	--	411,17	22,25	91,49	502,66
Premio annuo euro	411,17	--	411,17		91,49	502,66
Responsabilità civile	426,02	--	426,02	22,25	94,79	520,81
Premio alla firma euro	426,02	--			94,79	520,81
Rate successive euro	411,17	--	411,17		91,49	502,66



SCHEMA TECNICA N. 1**Polizza RCT/RCO Rischi Vari**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00024532300454

Codice rischio: 24608
Gruppo rischio: settore 2 Rischi Vari
Descrizione rischio: Fondazioni
Assicurato: A.n.f.f.a.s. Onlus Di Firenze
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Bolognese 232, 50139 Firenze (FI)
Codice fiscale:

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO	
Per ogni sinistro		3.000.000,00	3.000.000,00	
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		3.000.000,00	3.000.000,00	
Per danni a cose		3.000.000,00		
true				
Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Numero Volontari	12,00	5,90	407,10
	Numero Dipendenti	57,00	5,90	
Rco				4,07
Premio annuo totale netto			euro	411,17

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CATTOLICA ASSICURAZIONE
AGENZIA FIRENZE 0245
V.le R. Sanzio, 2 - 50124 FIRENZE
Tel. 055 225441 - Fax 055 223446
firenze@cattolica.it

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

A.N.F.F.A.S.



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Cattolica: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;

Premio: la somma dovuta dal contraente a Cattolica;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro;

Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali ;

Volontari: coloro che prestano la propria attività a favore della Cooperativa Sociale in modo personale, spontaneo e gratuito;

Utenti: i soggetti ospitati presso le strutture assicurate e destinatari dei servizi erogati dall'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- **Morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento di cose;**

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 15 Estensione territoriale

Le garanzie R.C.T. vale in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 3. aeromobili;
 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;



- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
h) a condutture ed impianti sotterranei;
i) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
j) da furto;
k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
n) cagionati da:
1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
r) derivanti da:
• estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
t) provocati da campi elettromagnetici;
u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Cattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso Cattolica restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;
in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempreché siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il pagamento del premio deve essere eseguito con una delle modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Tuttavia, se nel corso del periodo assicurativo annuo viene superato il numero di dipendenti e volontari indicato nell'apposito elenco allegato al presente contratto, Cattolica rinuncerà ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile sempreché tale numero superi al massimo le 3 (tre) unità per ciascuna sede. In tal caso la copertura si intende valida fino alla scadenza annuale del contratto.

Nel caso di superamento del limite massimo sopra citato, si applicherà il disposto dell'art. 4 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Art. 17 – Identificazione dei volontari assicurati

Ai fini dell'identificazione dei volontari si farà riferimento ad apposito registro degli aderenti che prestano attività di Volontariato che l'Associazione assicurata si obbliga a redigere e conservare.

Le variazioni numeriche delle persone identificate nel registro sopra indicato, verificatesi nel corso della garanzia, che superi il numero dichiarato sulla Scheda Tecnica di polizza devono essere comunicate dall'Organizzazione di Volontariato alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno lavorativo successivo all'avvenuta variazione.

Se nel corso del periodo assicurativo annuo viene superato il limite previsto dalle suddette fasce la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile sempreché il numero dei volontari indicato in polizza superi al massimo le 4 (quattro) unità.

Nel caso ci sia il superamento del limite massimo e/o della fascia sopra citata si applicherà il disposto dell'art.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febr aio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di



lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio **previa la detrazione di una franchigia fissa di € 1.500,00.**

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Art. 21 Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 23 Formazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di aule di formazione teorica e pratica, compreso l'utilizzo di macchinari necessari all'apprendimento di tecniche professionali.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato e pertanto Cattolica non agirà in rivalsa nei loro confronti.

Art.24 Rivendite

L'assicurazione comprende la gestione di spazi commerciali, rivendite, mercatini e spacci di prodotti di propria fabbricazione, compreso il rischio di montaggio e smontaggio dei relativi stands eseguito in economia. La garanzia è estesa ai danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art 25 – Assicurazione della responsabilità civile personale degli amministratori

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle deliberazioni assembleari.

La garanzia comprende anche i danni patrimoniali direttamente cagionati alla propria associazione Contraente, purché accertate e quantificate dal giudice competente con sentenza passata in giudicato, e sempreché l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge.

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

L'assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del 4 per mille del massimale RCT di polizza il quale resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

L'Assicurazione non comprende:

- 1) le perdite conseguenti all'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- 2) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o di titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- 3) le perdite conseguenti alla mancata stipulazione di assicurazioni sufficienti, tanto obbligatorie che facoltative, nonché ritardi nei pagamenti dei relativi premi;
- 4) le perdite derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli assicurati;
- 5) le perdite conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- 6) le perdite conseguenti da omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi, multe, oneri previdenziali o penalità in genere;
- 7) le perdite derivanti da responsabilità contrattuale;
- 8) le perdite derivanti da fatti dolosi o dall'intenzionale violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle delibere assembleari, limitatamente all'Assicurato che abbia commesso la violazione.

Non è considerato terzo lo Stato.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste.

Art. 26 Servizio mensa

L'assicurazione comprende l'esercizio del servizio di mensa riservato agli utenti, compresi i danni cagionati, **entro dieci giorni e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Per i generi alimentari di produzione propria l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora il servizio mensa-refettorio sia affidato a ditte terze la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella Sua qualità di committente.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. 27 Attività sportive

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dallo svolgimento di attività sportive in genere, escluse discipline che prevedano l'uso di veicoli a motore.

E' compresa altresì proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento di discipline sportive, **esclusi tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri**.

L'assicurazione comprende la partecipazione a gare, tornei e manifestazioni sportive non agonistiche.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti fisici, da parte degli utenti, comprovati da apposita certificazione medica.

Art. 28 proprietà fabbricati

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. o) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata (compresa la proprietà di antenne radiotelevisive ed aree di pertinenza).

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;**
- **umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- **rigurgiti di fogne;**
- **proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.**

Art. 29 Lavori presso Terzi

A parziale deroga dell'art. R16, lettera g) e l) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art.30 Laboratori, Officine

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'esistenza nell'ambito dei locali in uso all'Assicurato, di officine meccaniche ed in genere di mezzi meccanici, falegnamerie, laboratori, aree attrezzate per lavori agricoli, utilizzate per le esclusive necessità di reinserimento lavorativo degli utenti.

Art.31 Insegne

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla proprietà, installazione, uso, rimozione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e segnaletica in genere, ovunque installata, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose su cui le insegne, cartelli o striscioni sono affissi.

Art.32 Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

A parziale deroga dell'art. R14, lett. c), viene riconosciuta la qualifica di terzi alle persone per le quali non vale la garanzia R.C.O. e delle quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per le quali è prestata, l'assicurazione (a titolo puramente esemplificativo, ma non limitativo):

1. i prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;
2. i consulenti esterni;
3. gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
4. gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente;
5. eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito della cooperazione sociale.

La presente garanzia è prestata limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali (comprese le malattie professionali come previsto dal successivo art.R48) Anche nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, le suddette persone saranno considerate terzi.

Art.33 Responsabilità civile personale di dipendenti, personale in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03, lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335)

Cattolica si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.Lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335.

La garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato da parte dei seguenti soggetti:

- i lavoratori occasionali;
- i prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;
- le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale;
- i consulenti esterni;
- gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
- gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente;
- eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito della cooperazione sociale.

Art.34 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. R16. lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

Art.35 manifestazioni, feste, eventi

L'assicurazione è estesa alla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand, o dei banchi ed attrezzature complementari.

La garanzia vale altresì per l'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, partecipazione a fiere e mostre, feste, viaggi, escursioni, spettacoli teatrali e musicali.

Limitatamente alle operazioni di montaggio e smontaggio di stands, impianti ed attrezzature svolto in economia si conviene che, a parziale deroga dell'art. 16 lett. g) delle Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

Art.36 Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. R16, lett. f), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

Art.37 Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

Art.38 R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

Art.39 Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'Art. R14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, **in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, **purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad

altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Art.40 Volontari

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle richieste di risarcimento per danni provocati dai Volontari a terzi (compresi gli utenti) di cui essa debba rispondere. La garanzia è altresì estesa alla personale responsabilità dei singoli Volontari. Qualora questi aderiscano ad un'Organizzazione di Volontariato assicurata con polizza di responsabilità civile, la presente copertura opera a secondo rischio.

A parziale deroga dell'art.14 lett.b) i singoli volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale RCO per sinistro che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

Art.41 R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

Art.42 Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici **non a motore**, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**

Art.43 Danni a cose portate dagli utenti

L'assicurazione si intende estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli utenti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai medesimi.

Detta garanzia è prestata, per ciascuna sede, fino all'importo massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 200,00 per ogni ospite danneggiato. Non sono compresi

in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito.


Art.44 Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla proprietà e/o uso di animali, compresi cani da guardia e cavalli per ippoterapia.

Art.45 Assistenza sanitaria e riabilitativa

La garanzia è estesa alle prestazioni infermieristiche, compresa la somministrazione di farmaci e la riabilitazione fisica, ad esclusivo beneficio degli utenti.

La condizione di operatività della presente garanzia è che le stesse prestazioni siano erogate da personale regolarmente abilitato e che siano connesse alle patologie sottese alla presenza dell'utente presso l'Assicurato.



AGENZIA DI
FIRENZE - 000040

PARTIZIONE
000040245022

POLIZZA
Q_RCG_ENTI ECCLESIASTICI

NUMERO POLIZZA
00024532300454

RATEAZIONE
Annuale

INDICIZZAZIONE
NO

Gentile Cliente
A.n.f.f.a.s. Onlus Di Firenze
VIA BOLOGNESE 232
50139 FIRENZE FI

CONTRAENTE
A.n.f.f.a.s. Onlus Di Firenze

CODICE FISCALE PARTITA IVA
05191890481

PREMIO RELATIVO ALLA PRESENTE QUIETANZA

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
411,17	91,49	502,66

PERIODO AL QUALE SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

DALLE ORE 24 DEL 30/06/2023	ALLE ORE 24 DEL 30/06/2024
--------------------------------	-------------------------------

PAGATO IL
26/06/2023

ALLE ORE
24:00

**IL PAGAMENTO E' DOVUTO ENTRO IL
29/08/2023**

La copertura assicurativa è garantita sino a tale data.
Se successivo, riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Ident. Incasso:	10340000002892024
Ident. Operatore:	860409780
Mezzo di Pagamento:	Bonifico su CC di Agenzia

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

LA SEGUENTE QUIETANZA È STATA STAMPATA IL 27/06/2023, ALLE ORE 14.59 IN 1/11 COPIE.
IL CONTRAENTE PUÒ CHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA SECONDO LE MODALITÀ PUBBLICATE NELLA HOME PAGE DEL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA (WWW.CATTOLICA.IT).

AREA RISERVATA

ACCEDI ALLA TUA AREA RISERVATA ANCHE IN
MOBILITÀ DAL SITO www.cattolica.it

PER CONSULTARE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE TUE POLIZZE E
SCOPRIRE TANTE ALTRE FUNZIONALITÀ

300454

Ident. Par: 00004000009868245022



